

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06981/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6981 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giulio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Falerna, Comune di Spezzano Albanese, non costituiti in giudizio;

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone, Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento degli atti impugnati in ricorso e con i motivi aggiunti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Comune di Lamezia Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti sopra indicati con i quali il Ministero resistente ha attribuito il punteggio alla proposta progettuale del Comune ricorrente nell'ambito della procedura bandita con l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 02.12.2021, avente ad oggetto un finanziamento pubblico in esecuzione del programma c.d. "PNRR".

2. Preliminarmente, occorre dare atto della applicabilità alla presente controversia del decreto legge n. 85/2022 (pubblicato in Guri n. 157 del 7.7.2022) poi assorbito dall'art. 12 bis del Decreto Legge del 16/06/2022 - N. 68, come convertito in L. n. 108/2022.

La procedura oggetto di ricorso rientra infatti nella previsione della disposizione in parola, trattandosi di *"interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR"*.

Inoltre, trattandosi di novella processuale, in assenza di diversa esplicita disposizione e non attenendo a giurisdizione e competenza, essa disciplina anche le fasi non concluse dei procedimenti in corso (cfr. Decreto Presidente Cons. St. 15 luglio 2022, n. 3387; Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 13 gennaio 2011, n.16) ed a maggior ragione i procedimenti la cui data di deposito è successiva al 7 luglio 2022, nonostante il fatto che le notifiche del ricorso siano antecedenti.

3. Le norme del predetto art. 12 bis applicabili al caso di specie sono quelle di cui ai commi 4 e 5 del medesimo.

La prima disposizione riguarda le parti necessarie del processo e non pone criticità nel caso di specie, considerando anche che il contraddittorio è stato integrato per pubblici proclami.

La seconda disposizione prescrive invece: “*Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*”.

Si procede quindi a rendere la pronunzia nei ristretti termini previsti dall’art. 120, comma 9, c.p.a..

3.1. Ad avviso del Collegio, deve altresì ritenersi applicabile ai casi di cui all’art. 12 bis in parola anche la previsione relativa alla redazione, ordinariamente, della sentenza in forma semplificata, di cui al comma 10 del predetto art. 120 c.p.a..

Infatti, la norma in discorso è intimamente intrecciata con il precedente comma 9, e la sentenza cui fa riferimento la disposizione da ultimo indicata, che esplicitamente si applica ai giudizi PNRR, è logicamente quella di cui al successivo comma 10 che quindi deve essere parimenti applicato ai giudizi PNRR, risultando concettualmente impercorribile un’applicazione non convergente delle due norme alla medesima fattispecie, almeno in assenza di specifica disciplina di coordinamento.

L’interpretazione appena accennata è confermata dalla *ratio* acceleratoria delle norme in discorso e dai “*Principi generali*” (cfr. artt. 1-3) del c.p.a., in particolare dagli obblighi di sinteticità degli atti e di ragionevole durata del processo. Il Legislatore considera infatti, come linea di principio, che nei processi riguardanti interventi urgenti siano prevalenti le esigenze di celerità rispetto a quelle di diffusa esplicazione degli elementi di fatto e diritto della decisione.

4. In ogni caso, nella presente fattispecie, sussistono anche i presupposti di cui all’art. 74 c.p.a. per rendere la sentenza in forma semplificata.

5. Può quindi prescindersi dalla ricostruzione cronologica delle circostanze di fatto

della controversia e dalla trattazione delle pur serie eccezioni spiegate dall'amministrazione e dai controinteressati visto che il ricorso è manifestamente infondato nel merito.

6. Appare invero decisivo, ai fini della reiezione del ricorso, il fatto che il ricorrente, in sede di presentazione della propria proposta, non abbia in alcun modo evidenziato il fattore che ritiene idoneo a conferirgli il punteggio ulteriore cui ambisce.

Inoltre, non è stato dimostrato in giudizio che nel progetto del Comune sussistessero elementi tali da indurre il Ministero procedente a nutrire seri dubbi sulla erroneità di detta assente manifestazione di volontà e pertanto idonei a giustificare un soccorso procedimentale. Infatti, in assenza di circostanze che suscitino ragionevoli interrogativi su una qualità dichiarata in maniera erronea, non dichiarata o che avrebbe dovuto o potuto essere oggetto di dichiarazione, da parte del concorrente di una procedura concorsuale, l'amministrazione procedente, salvo casi peculiari, non può esperire il soccorso, pena la violazione dei principi di autoresponsabilità e di *par condicio*.

Del resto nella presente fattispecie si tratta di una omessa dichiarazione che non ha comportato l'esclusione dalla procedura, ma solo un punteggio peggiore, pertanto non può venire in considerazione nemmeno il principio del *favor participationis*.

7. Per quanto sopra visto, appare infondato il primo motivo di ricorso, pur se pregevolmente argomentato, rubricato "*Violazione artt. 3 – 97 Cost. – Violazione dell'art. 18 c. 2 L. 241/90-dell'art. 9 dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 - Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione-Contraddizione con atti della P.A. Illegittimità*".

Infatti, il Comune di Bagnara Calabria, contestando la legittimità del provvedimento di non ammissione al finanziamento, lamenta, per un verso, la mancata assegnazione del corretto punteggio (pari a 50 punti non già 45), così come previsto

dall'art. 9, lett. g), dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, in ragione dell'appartenenza dello stesso alle aree interne, evidenziando un mero errore materiale nella compilazione della domanda e, per altro verso, la mancata acquisizione d'ufficio da parte del responsabile del procedimento della documentazione – ritenuta dal ricorrente già in possesso della scrivente amministrazione – attestante l'appartenenza del suddetto Comune alle aree interne ex art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, i denunziati vizi non sussistono, considerando che, in relazione alla valutazione dei progetti, non vi è alcun obbligo dell'amministrazione procedente di ricercare d'ufficio gli elementi idonei a tradursi in un vantaggio del partecipante, il quale in teoria può anche liberamente decidere di non avvalersi di un fattore recante l'attribuzione di un punteggio.

Nemmeno se la qualità è attribuita al concorrente da altri atti amministrativi può considerarsi sussistente il predetto obbligo.

Nel caso di specie, inoltre, non è stato dimostrato che la qualità rivendicata dal ricorrente sia scolpita direttamente e immediatamente in un atto normativo primario, con la conseguenza che non può nemmeno ritenersi sussistente un dovere dell'amministrazione procedente di meramente accertare un elemento sancito dal Legislatore necessitante di una pura e semplice applicazione.

8. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “*Violazione artt. 3 – 97 Cost. – Violazione dell'art. 6, Comma 2, Lettere: a) e b) L. 241/90- dell'art. 9 dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 - Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione- Contraddizione con atti della P.A. – Illegittimità*”, il ricorrente deduce la violazione del principio del soccorso istruttorio. In particolare, nell'impostazione ricorsuale, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto constatare il possesso del titolo del ricorrente e chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda. Più nello specifico, il ricorrente, nel richiamare la sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n.

4917, qualifica la mancata dichiarazione dell'appartenenza alle aree interne in sede di compilazione della domanda un dato estrinseco rispetto al contenuto della documentazione e/o dichiarazione e come tale suscettibile di essere regolarizzato *ex post*.

Anche tale contestazione, pur suggestiva, rimane però priva di base giuridica e documentale.

Infatti, l'art. 9, lett. g), dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 indica tra i criteri di valutazione ai fini della concessione del finanziamento l'assegnazione di un punteggio di 5 punti per l'appartenenza dell'ente partecipante alle aree interne, montane o isolate, tuttavia la relativa assegnazione, alla stregua della *lex specialis*, non avviene d'ufficio. Al contrario è all'uopo necessaria una dichiarazione dell'ente locale in sede di compilazione della domanda di partecipazione, nei sensi chiaramente indicati dal comma 3 dell'art. 9 dell'Avviso, il quale in effetti precisa che *“la mancanza di una sola delle dichiarazioni riferite ai criteri di cui al comma 2 comporta l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio premiale”*.

E, come già si è avuto modo di ricordare, è pacifico che il ricorrente abbia reso una esplicita dichiarazione di non appartenenza alle aree interne, isolate e montane.

In queste condizioni non può ritenersi che l'amministrazione procedente abbia commesso errori nel non riconoscere al ricorrente il punteggio dallo stesso anelato.

Al riguardo, va peraltro condivisa la giurisprudenza secondo cui un errore materiale (che però nella specie non poteva ritenersi pienamente ipotizzabile, visto che come detto nulla impediva al Comune di non avvalersi della qualità in discorso) operato da un concorrente in sede di partecipazione ad un bando di gara può essere corretto solo qualora risulti *“riconoscibile ictu oculi da chiunque attraverso la mera lettura della domanda di partecipazione senza un'indagine circa la volontà del concorrente e senza un'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione”* (*ex multis*, T.A.R. Trento, Sez. I, 05/03/2021, n. 35; Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2022

n. 3378; Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020 n. 7752).

9. In definitiva il ricorso deve essere respinto in tutte le sue articolazioni, le considerazioni che precedono sono decisive ed assorbenti in relazione a tutte le ragioni di doglianza, ed eguale sorte devono seguire i motivi aggiunti, che si limitano ad estendere i motivi di ricorso ed il gravame alla esplicita risposta di diniego di autotutela operata dall'amministrazione procedente nelle more del giudizio.

10. Vista la parziale novità della questione è giustificata la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO